

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 175 del 10/03/2020

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**RIASSUNZIONE EX ART. 50 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO DEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C., RG N. 723/2020, PROMOSSO
DAL SIG. P.D. - SINISTRO N. 952/2015/018/A/952002232. PROVVEDIMENTI
RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata la deliberazione n.1112 del 14.11.2019, di presa d'atto del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., RG n.2881/2019, notificato al prot.n.17718/19 dell'11.10.2019, promosso avanti il Tribunale di Varese dal Sig. P.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Damiani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Varese, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta in data 19.2.2015 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate, conferendo incarico per la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano;

Preso atto che con nota prot. n.2649 del 16.01.2020 lo Studio Avv. Piana ha trasmesso il verbale di prima udienza della controversia R.G. 2881/2019, con il quale il Giudice – aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Azienda - ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e concesso il termine di tre mesi a parte ricorrente per la riassunzione innanzi al Giudice competente;

Visto la comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c. del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., notificato al prot. n.8163/20 del 13.02.2020, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dal Sig. P.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Damiani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Varese, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta in data 19.2.2015 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n.376 del 20.3.2019;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di confermare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, il quale risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Vista la nota pervenuta in data 21.02.2020 prot. n.9659/20, con la quale lo Studio Avv. Piana di Milano ha confermato l'importo previsto dal preventivo presentato per il precedente ricorso ex art. 696 bis cpc RG n.2881/2019, acquisito al protocollo n. 52364/19 del 7.11.2019, pari ad un importo complessivo di € 1.393,22 (oltre cpa ed Iva), per un totale di € 1.767,70, oltre eventuali spese esenti, precisando che nulla è dovuto per il precedente incarico di difesa avanti il Tribunale di Varese;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ravvisata la necessità per questa Azienda di costituirsi nel giudizio di che trattasi, conferendo mandato di difesa e rappresentanza dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana del Foro di Milano;

Vista la proposta n.177/2020 del Direttore ad interim della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.177/2020 del Direttore ad interim della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c. del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., notificato al prot. n.8163/20 del 13.02.2020, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dal Sig. P.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Damiani, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta in data 19.2.2015 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate;

2° - di conferire incarico per la difesa legale dell'Azienda nel ricorso di cui al precedente punto 1), all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale nel testo che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Paolo Piana in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 92/2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento pari a presunti complessivi € 2.000,00 al conto 705140022 "Patrocini legali" - del Bilancio dell'Azienda anno 2020 - (Sottobudget 2020003900/AGL), precisando che nulla è dovuto relativamente all'incarico precedente, conferito con la deliberazione n.1112 del 14.11.2019;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Eugenio Porfido, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

E

l'Avv. Paolo Piana, nato a Milano il 4 aprile 1979 (codice fiscale PNI PLA 79D04 F205P) di seguito "l'Avvocato", con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54

premessi che

è stato promosso, nei confronti dell'ASST Valle Olona, ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio dal sig.a P.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Damiani con studio in Varese Via Rognoldi n. 23, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta in data 19.2.2015 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata all'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata all'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto .

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
(Dott. Eugenio Porfido)

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
(Dott. Eugenio Porfido)

avvocato **PAOLO PIANA**
Corso di Porta Romana, n. 54
20122 MILANO
C.F. PNIPLA79D04F205P
P.IVA 06562370962

ASST della Valle Olona
Prot. N. 0052364/19
del 07/11/2019
Class. 1.3.2/64
C. IPA: asstvo A00: asstvo
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP02

Spett.le **ASST**
della Valle Olona
Via A. Da Brescia, 1
21052 Busto Arsizio

preventivo 7/11/2019

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona / D. [REDACTED] P. [REDACTED]
(Tribunale di Varese, ricorso art. 696-bis, RG. n. 2881/2019)

Fasi del giudizio	anticipazioni		compenso
	esenti	spese	
Fase di studio della controversia			472,50
Fase introduttiva del giudizio			375,00
Fase istruttoria			364,00
<i>Spese generali art. 2 D.M. 55/2014</i> <i>(15% compenso generale)</i>			181,73
Imponibile			1.393,22
riporto spese			0,00
totale imponibile			1.393,22
C.P.A. (4%)			55,72
totale			1.448,94
I.V.A. al (22%)			318,76
anticipazioni esenti (C.U.)			0,00
Totale			1.767,70
dedotta R.A. 20% su imponibile			-278,64
TOTALE dovuto			€ 1.489,06

I valori sono stati calcolati secondo le tabelle di cui al DM n. 55\2014, applicando il relativo scaglione riferimento (€ 26.000\€ 52.000 - cfr. dichiarazione in ricorso € 37.072,60) con la massima riduzione consentita (- 50% in tutte le fasi e - 70% per la fase istruttoria).